

N. 71613/17741 Rep.

N. 40582 ARCH.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

Repubblica Italiana

L'anno 1975 (millessecentosettantacinque) addì 9
(nove) giugno, alle ore 15,30 (quindici e trenta).

In Milano, nel mio studio in Via Cappuccio n.16.

Richiesto di redigere per atto pubblico il verbale
dell'assemblea straordinaria della

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA ALLENATORI
GUIDATORI TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPO

sedente in Milano, attualmente in Via dei Respighio-
si n.42;

stata costituita con atto 3 giugno 1968 N.21106 Rep.

dott. Seli di Milano, rog.to a Milano, atti pubbliz-
ci il 6 giugno 1968 N. 10514 Serie E L.1110, modifi-
cata con rinuncia del Comitato dei Delegati del 14
ottobre 1968.

Io dott. CARLO GALLIZIA, Notaio, residente in Milano,
iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

ho avuto il personale intervento

del signor ZAMBONI ORLANDO, nato a Castelmaggiore
(BO) il 27 febbraio 1910, domiciliato a Bologna, Via
A. Righi n.12, allenatore guidatore trotto.

Della cui identità personale sono certo, cittadino

REGISTRATO

// 26.6.1975

N. 04464

Serie H

L. 4200



italiano, il quale interviene in questo atto nella sua veste di Presidente della Cassa e membro del Comitato dei Delegati, e rinuncia anzitutto d'accordo con me Notaio alla assistenza dei testimoni.

Assume la presidenza dell'assemblea lo stesso signor Zamboni Orlando, mentre l'assemblea medesima affida a me Notaio l'incarico di Segretario.

Il Presidente dato atto che la presente assemblea è stata convocata con avviso raccomandato postale del 16 maggio 1975, constatato che oltre ad esso sono intervenuti i seguenti membri del Comitato dei delegati:

Camicci Enrico,

Iovine Ferdinando,

Campioli Frobo,

Canzi Luigi e

Grassi Valter,

constatato che sono rappresentati, in proprio e per delega, n. 12 membri del Comitato dei Delegati su n. 20 membri regolarmente iscritti ed in carica, dichiara validamente convocata la presente riunione straordinaria per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1°) Approvazione nuovo statuto sociale.

Si passa alla trattazione dell'Ordine del giorno.

Il Presidente svolge un'ampia dettagliata relazione sull'attività svolta dalla CASSA e riferisce in merito alle ragioni che consigliano di apportare allo statuto vigente alcune modifiche ed aggiunte: la presente che sarebbe opportuno, stante le diverse variazioni da apportare, che per ragioni, anche di natura pratica, venga adottato un nuovo testo di statuto.

A questo punto lo stesso Presidente dà lettura del nuovo testo di statuto che si intende sottoporre alla approvazione del Comitato.

Ne segue quindi un ampio dibattito cui partecipano gli intervenuti, ai quali lo stesso Presidente fornisce tutti i chiarimenti e spiegazioni del caso, al termine del quale il Comitato alla unanimità approva integralmente lo statuto come sopra letto che sostituisce quello vigente, che steso su n.3 tre fogli di carta bollata occupati per undici facciate e mezza, previa la firma del comparente e di me Notaio viene allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto "A".

Richiesto lo Notaio ho steso questo atto che ho letto alla parte, la quale, approvandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 16,30 (sedici e trenta).



-4-

Conosci la lettera dell'allegato per numero della
parte stessa.

Quest'atto scritto a macchina, con nastro indelebile,
consiste di un foglio occupato per tre facciate intere
e due terzi della quarta.

F.to: Orlando Zamboni

" : Dr. CARLO GALLIZIA Notale -

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA ALLENATORI
E GUIDATORI TROTTO ALLENATORI E FANTINI GALOPPO

S T A T U T O

Art. 1 - La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Allenatori e Guidatori Trotto e Allenatori e Fantini Galoppo ha lo scopo di provvedere alla erogazioni di prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore delle suddette categorie secondo le norme del presente Statuto.

Art. 2 - La Cassa ha sede in Milano, Via dei Hospigliani 42.

Art. 3 - Possono divenire Soci della Cassa gli Allenatori e Guidatori del trotto e gli Allenatori e Fantini del galoppo regolarmente patentati e che professionalmente esercitano le relative attività con carattere di continuità.

Sono Soci di diritto della Cassa le Unioni dei Proprietari del trotto e del galoppo nelle persone designate dalle rispettive Associazioni nel numero di 4 (quattro) per ogni categoria.

I Soci di diritto non godono delle prestazioni previdenziali ed assistenziali assicurate dalla Cassa ed esercitano i diritti previsti dal presente Statuto

to.

Art. 4 - Gli organi della Cassa sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato dei Delegati;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 5 - L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo. Si riunisce inoltre per le nomine previste all'art.4 alla loro scadenza.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni Socio può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe scritte.

Alle Assemblee potranno partecipare i Soci in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentato almeno il 50% dei Soci. In seconda convocazione, che potrà essere indetta anche un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei Soci.

In caso di modifica dello Statuto è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno il 50% dei Soci in regola con il contributo annuo. Solo in caso di modifica dello Statuto saranno ammesse al massi-

no n.5 (cinque) deleghe in capo ad ogni Socio.

-3-

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta con preavviso di giorni 15 quindici mediante lettera raccomandata.

Art. 6 - Il Comitato dei Delegati è costituito da 20 membri.

L'Assemblea nomina, per ogni categoria, quattro membri e nomina inoltre altri quattro membri anche al di fuori dei Soci, ma che almeno due siano i rappresentanti delle Unioni Proprietari nelle persone dei rispettivi Presidenti o Vice Presidenti.

Il Comitato:

- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Collegio Sindacale;
- emana i regolamenti di amministrazione, i regolamenti per il personale ed i regolamenti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, determinando altresì il tipo di queste ultime;
- decide sui reclami proposti avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni, di morte, di perdita di capacità giuridica o in caso di perdita per qualsiasi ragione della qualifica di ap-

partenenze ad una delle Associazioni di categoria, il delegato sarà sostituito per cooptazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno.

La convocazione dei delegati dovrà essere effettuata presso il domicilio di ciascun membro con raccomandata inviata almeno 15 giorni prima. In caso di comprovata assoluta necessità e per un motivo unico, potrà essere effettuata anche con telegramma con preavviso di 48 ore.

L'adunanza è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto, che può esprimere a mezzo di altro delegato a tale scopo munito di delega. Non sono ammesse più di due deleghe in capo ad una medesima persona.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 10 (dieci) membri: otto nominati tra gli iscritti alla Cassa nel numero di due per categoria e due fra i rappresentanti delle Unioni Proprietari scelti fra i Presidenti ed i Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

-5-

- stabilire i criteri di amministrazione della Cassa;
- decidere sul diritto alla iscrizione alla Cassa ed ai benefici relativi;
- formare i bilanci;
- stabilire ogni anno, in base alle risultanze del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto ed esigere il pagamento nelle forme che riterrà più idonee;
- determinare l'importo delle somme da assegnare a fondo pensioni e ad altre forme di assistenza;
- adempiere a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa, compresi investimenti ecc.;
- provvedere alla stipula di contratti di ogni genere (locali, personale, consulenza ed assistenza tecnica e legale, ecc.) mentre per la stipula di un eventuale contratto assicurativo per i compiti istituzionali della Cassa dovrà aversi l'espressa approvazione del Comitato dei Delegati con voto favorevole di almeno 12 presenti (deleghe escluse).

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è neces-

sarà la presenza di almeno 5 (cinque) membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio dovrà essere effettuata presso il domicilio dei componenti con raccomandata inviata con preavviso di 10 (dieci) giorni. In caso di comprovata assoluta necessità, potrà essere effettuata anche con telegramma con preavviso di 48 ore.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa. In caso di suo impedimento o assenza tale rappresentanza compete al Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica sino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che li ha eletti e possono essere rieletti.

Art. 9 - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri ordinari e due supplenti eletti dal Comitato dei Delegati. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il presidente del Collegio è nominato dall'Unire.

Il Collegio Sindacale esercita la sua funzione se-

condo le norme degli art. 2397 e segg. del Codice

-7-

Civile in quanto applicabili.

Art. 10 - Il patrimonio della Cassa è costituito dai fondi già esistenti e dalle quote annuali versate dai Soci.


Art. 11 - Le entrate della Cassa sono costituite:

- dai contributi obbligatori degli iscritti;
- dai contributi in qualsiasi forma erogati da Enti, Associazioni e privati;
- dai contributi delle Associazioni Proprietari;
- dai redditi di capitale e dagli interessi relativi;
- da ogni altre e qualsiasi eventuale entrate.

Le entrate annue della Cassa sono destinate fino ad un massimo del 70% al pensionamento; del 10% ad assistenza; del 10% a riserva per rimborsi, ecc.; e del 10% alle spese di organizzazione e di amministrazione.

Art. 12 - Il diritto alla pensione si consegue allorché non venga più svolta professionalmente l'attività di allenatore e guidatore del trotto e di allenatore e fantino del galoppo:

- a) da parte degli allenatori e guidatori del trotto e degli allenatori del galoppo al compimento del 60° anno di età e dopo aver raggiunto il 30° anno di iscrizione alla Cassa.



Se a tale data non siano raggiunti i 30 anni di iscrizione viene loro riconosciuto il diritto alla pensione in base agli anni maturati, purchè abbiano effettuate almeno 15 (quindici) anni di attività;

- b) da parte dei fantini da piano del galoppo al compimento del 50° anno di età e dopo 20 (venti) anni di iscrizione. Valgono le ulteriori norme previste per gli allenatori ed i guidatori, ma al compimento del 50° anno di età;
- c) da parte dei fantini da ostacoli del galoppo, al compimento del 40° anno di età e dopo 10 (dieci) anni di iscrizione alla Cassa.

Nel caso che i fantini, da piano e da ostacoli, svolgano successivamente l'attività di allenatore, conseguiranno il diritto alla pensione indistintamente al 40° anno di età con le stesse norme previste al punto a.) del presente articolo. Nel compute degli anni di attività verrà tenuto presente il periodo di iscrizione come fantino.

Nel caso che gli iscritti che già percepiscono la pensione richiedano nuovamente la licenza o la patente o svolgano ancora professionalmente l'attività, dovranno temporaneamente rinunciare al percepimento della pensione, che verrà loro nuovamente corrisposta

all'atto della definitiva cessazione della attività.

-9-

Art. 13 - L'ammontare della pensione è commisurato agli anni di iscrizione alla Cassa.

Art. 14 - Una volta conseguite le condizioni di pensionamento, secondo il disposto dell'art. 12, ed in particolare avendo cessato la loro attività, gli interessati potranno:

- a) rinunciare a percepire immediatamente la pensione e continuare invece nel versamento dei contributi annui fino a quando lo riterranno opportuno: in tal caso la pensione che verrà successivamente loro corrisposta sarà aumentata in funzione dei contributi da loro versati personalmente;
- b) richiedere, in sostituzione della pensione, un versamento di una somma pari all'ammontare dei contributi versati aumentati degli interessi legali.

Art. 15 - Per motivi riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, agli iscritti che cessino la loro attività prima di aver conseguito le condizioni di pensionamento, potrà essere consentito di rimanere iscritti alla Cassa e di completare, con il versamento annuale o globale dei relativi contributi, il periodo minimo obbligatorio di iscrizione alla Cassa sino al raggiungimento del diritto alla pensio-

ne.

Per invalidità conseguita durante la professione, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di concedere la pensione anche se non venga raggiunto il limite di età previsto dallo art. 12.

Art. 16 - Fuori di detti casi coloro che cessino la loro attività prima di aver conseguito le condizioni di pensionamento oppure vengano per altri motivi cancellati dalla Cassa (mancato pagamento dei contributi obbligatori ecc.) non avranno diritto alla pensione. All'atto della loro cancellazione dalla Cassa avranno peraltro diritto al rimborso di tutti i contributi da loro versati nel periodo di iscrizione, aumentati degli interessi legali.

Art. 17 - Nel caso di morte dell'iscritto, le succedute norme sono applicabili integralmente a favore del coniuge, dei figli minori, dei figli maggiori dichiarati inabili al lavoro o in mancanza degli stessi, degli ascendenti diretti che ne facciano richiesta. L'ammontare della pensione loro spettante è del 60% (sessante) di quella spettante direttamente all'iscritto.

Nel caso in cui l'assicurato non abbia raggiunto il periodo minimo di attività o di contribuzione alla Cassa, coniuge, figli o ascendenti diretti potranno

riscontare il periodo mancante acciando versamento di un contributo pari agli anni mancanti per i periodi di minima previsti.

La Cassa potrà versare alla famiglia del deceduto un contributo per le spese di malattia e funerarie.

Art. 18 - Il trattamento di assistenza si attiva con provvidenze a favore degli appartenenti alle categorie ed eventualmente ai loro familiari che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si trovino in stato di bisogno.

Art. 19 - L'esercizio finanziario della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di ottobre e aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 20 - I contributi annuali personali obbligatori degli iscritti devono essere versati all'atto della richiesta della patente e al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 21 - La Cassa potrà istituire, con gestione e contabilità separate, un servizio di assistenza per malattia ed infortuni in favore dei propri iscritti ed eventualmente anche dei loro familiari.

Art. 22 - La Cassa si estingue per le cause di cui

all'art. 27 del Codice Civile nonché per deliberazione di almeno tre quarti dei Soci.

La liquidazione della Cassa dovrà essere effettuata con le norme di cui all'art. 30 del Codice Civile assicurando in ogni caso il godimento delle prestazioni agli aventi diritto nei limiti delle disponibilità del patrimonio sociale.

Ove dalla liquidazione residuino attività patrimoniali, esse saranno devolute a Enti o Associazioni che operino nell'ambito dell'ippica italiana.

F.to: Orlando Zamboni

" : Dr. CARLO GALLIZIA Notaio -

Copia autentica libera conforme all'originale
per gli usi consentiti dalla legge.-

Del mio studio, addì 30. 6. 1975

